



**EMENDAMENTI REGIONE LOMBARDIA**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE REVISIONE DELLE  
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DEI CAMPI DI  
APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

*Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata*

**1) MODIFICHE DA APPORTARE AL TESTO DEL DECRETO**

Al comma 1 dell'articolo 2: Dopo le parole "platee di beneficiari", aggiungere la frase "tenuto conto anche delle disposizioni regionali in materia";

al comma 3 dell'articolo 2: sostituire le parole "del venti per cento" con "trenta per cento";

il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso;

al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola "DSU" è aggiunta la frase "nonché dal concepito parte della stessa alla medesima data";

alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente frase "Tali trattamenti sono inclusi nei calcolo dell'ISEE solo in presenza di richiesta di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3";

alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "deduzioni dal reddito complessivo" è aggiunta la frase "nonché i costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria";

alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 la frase "per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000" è sostituita con la seguente frase "per un ammontare massimo, fino a concorrenza, correlato al numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare come indicato nell'Allegato 4";



la lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 è soppressa;  
la lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 è soppressa;

l'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente "Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di un ammontare correlato al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato nell'Allegato 5 del presente decreto; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) del presente decreto.";

il comma 6 dell'articolo 5 è sostituito nel seguente modo "Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia correlata al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato nell'Allegato 6 del presente decreto; tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.";

il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso (restringe la composizione del nucleo in quanto non vengono considerati i genitori del beneficiario... ecc);

alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 alle parole "in caso di presenza di figli" è aggiunta la frase "o del coniuge", alle parole "per ciascun figlio" sono aggiunte le parole "e per il coniuge", alle parole "dei figli medesimi" sono aggiunte le parole "e del coniuge";

il punto i. della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6, le parole "quando al figlio" sono sostituite da "quando a uno dei soggetti sopra indicati";

l'articolo 9 (ISEE corrente) è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 9*

*Maggiorazione alla scala di equivalenza per genitori occupati sospesi, cassa integrati o iscritti a liste di mobilità*

*1. Qualora, all'interno del nucleo familiare oggetto di calcolo dell'ISEE un genitore o entrambi i genitori risultino in condizione di occupazione sospesa, cassa integrazione o iscrizione a liste di mobilità, si può richiedere l'applicazione di una specifica maggiorazione alla scala di equivalenza di valore pari a quanto riportato all'interno dell'Allegato 1.*



2. *L'applicazione della maggiorazione è consentita solo nel caso in cui tali condizioni non fossero già presenti nell'anno di riferimento dei redditi utilizzati per il calcolo della Situazione Reddittuale di cui all'articolo 4 del presente decreto.*

3. *La richiesta di applicazione della maggiorazione dovrà essere supportata dalla presentazione di documentazioni e certificazioni attestanti tali variazioni della condizione lavorativa di cui ai commi 1 e 2."*

La lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 è sostituito nel seguente modo "moduli integrativi in caso di richiesta di applicazione della maggiorazione per situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità di cui all'Allegato I";

il comma 5 dell'articolo 10 è soppresso.

## 2) MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ALLEGATI

**L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:**

### **Allegato 1** *Scala di equivalenza*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

N° componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,07
4	2,69
5	3,36
6	4,03

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,67 per ogni ulteriore componente oltre il sesto.

Sono inoltre applicate alla scala di equivalenza le seguenti maggiorazioni:

a) Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti a carico con età inferiore a 18 anni:

- 1° componente: +0,10

- 2° componente: +0,15



- dal 3° componente: +0,20

Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti con età pari o superiore a 75 anni:

- 1° componente: +0,10
- 2° componente: +0,15
- dal 3° componente: +0,20

b) Maggiorazione di +0,40 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore (definito ai sensi della normativa vigente in materia di monogenitorialità).

c) Maggiorazione di +0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

d) Maggiorazione di +0,10 per nuclei familiari con figli minori, in cui un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa.

e) Maggiorazioni per la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti, ai sensi dell'Allegato 3 del presente Decreto

- Per ogni persona con disabilità media compresa nel nucleo: +0,30

- Per ogni persona con disabilità grave compresa nel nucleo: +0,50

- Per ogni persona non autosufficiente compresa nel nucleo: +0,70

f) Maggiorazione di +0,30 in caso di affidamento etero-familiare.

g) Maggiorazione di +0,10 per ogni gemello, in caso di presenza di gemelli con età inferiore o uguale a 5 anni.

h) Maggiorazione di +0,50 nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto, avente età pari o superiore a 75 anni.

i) Maggiorazione di +0,50 per ciascun genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione dell'ISEE che non si trovava in tali condizioni nell'anno di riferimento dei redditi utilizzati per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale: la presente maggiorazione non è cumulabile con le maggiorazioni relative alla numerosità dei percettori di reddito del nucleo familiare di cui ai precedenti punti c) e d).

All'Allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, alle parole "della situazione economica dei figli" sono aggiunte le parole "o del coniuge", alle parole "per ogni figlio" sono aggiunte le parole "e per il coniuge";

alla lettera a) del comma 1, alle parole "riferito al solo figlio" sono aggiunte le parole "o al coniuge";

l'ultimo capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente "Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio o per il coniuge del



beneficiario qualora esterni al nucleo del beneficiario medesimo secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario".

Dopo l'Allegato 3 sono inseriti i seguenti allegati:

#### **Allegato 4**

*Detrazioni applicabili al canone di locazione annuo di cui all'art. 4, c. 4, lett. a) del presente Decreto*

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 5.165
2	€ 5.200
3	€ 6.900
4	€ 8.900
5	€ 11.100
6	€ 13.300

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alle centinaia più prossime il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 3.312\* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 3.312, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al canone di locazione annuo prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 5.200) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

#### **Allegato 5**

*Detrazioni applicabili al patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, c. 2 del presente Decreto*

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 51.646
2	€ 55.000
3	€ 72.500
4	€ 94.200
5	€ 117.700
6	€ 141.200

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla



centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 35.032\* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 35.032, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio immobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 55.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

### **Allegato 6**

*Franchigie applicabili al patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, c. 6 del presente Decreto*

N° componenti	Franchigia applicabile
1	€ 15.494
2	€ 16.000
3	€ 21.100
4	€ 27.400
5	€ 34.200
6	€ 41.100

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 10.191\* [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 10.191, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio mobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 16.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Roma, 24 gennaio 2013

